ONORARI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE

Art. 26

Efficacia vincolante del parere del sindacato

L'accordo con il quale l'avvocato o il procuratore ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del direttorio del sindacato sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al direttorio prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.

Versione in vigore dal 23 luglio 1942, non più in vigore dal 15 gennaio 1950 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile
Estremi	Legge 13 giugno 1942, n. 794
Titolo	III — Norme comuni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/onorari-di-avvocato-e-di-procuratore-per-prestazioni-giudiziali-in/art-26-efficacia-vincolante-del-parere-del-sindacato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it